



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2 del 20/02/2024

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **febbraio** alle ore **20:40** si è riunito in seduta ORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 17

ASSENTI N. 0

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO Dott.ssa CONTE MARIA.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2 all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TARI ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Preso atto del nuovo iter di formazione del bilancio di previsione introdotto dal DM economia e finanze del 25 luglio 2023 di modifica del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, all. 4/1 al d.lgs. 118/2011;

Preso atto altresì del D.M. 22 dicembre 2023 relativo alla proroga al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, con la conseguente proroga del termine di approvazione delle delibere tariffarie e regolamentari dei tributi locali;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 15 del 25.01.2024 avente ad oggetto “*Approvazione schema di nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026*”;
- n. 16 del 25.01.2024 avente ad oggetto “*Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026*”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, come modificato dal D.L. 50/2022, convertito in L. 91/2022, ha previsto che «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

CONSIDERATO in tal senso che l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ha in ogni caso previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO altresì che con l'MTR-2 viene confermata l'impostazione generale della determinazione dei costi risultanti dal PEF sulla base dei dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie di a-2 del limite di crescita delle tariffe ma allo stesso tempo, l'MTR-2 ha apportato diversi elementi di novità, in primis la predisposizione di un Pef di durata quadriennale 2022-2025 con aggiornamento biennale a valere sulle annualità 2024/2025 e la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti. Con la determinazione n. 2 del 04 novembre 2021, oggetto poi di aggiornamento il 26 novembre 2021, l'Autorità ha approvato i nuovi schemi e modelli per il periodo regolatorio 2022-2025.

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 31/05/2022 avente ad oggetto *"Approvazione piano economico finanziario e tariffe tari anno 2022"*;

PRESO ATTO CHE, fermo restando l'aggiornamento biennale del PEF 2022/2025 (a valere sull'annualità 2024), l'MTR-2 prevede la possibilità di una revisione infra periodo nelle ipotesi indicate dall'articolo 8 della delibera n. 363/2021 e dall'art. 4.7 del MTR-2 ovvero qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano e/o per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite. Per il Comune di Induno Olona non si ravvisano tali circostanze e, pertanto, la previsione in entrata è stata formulata sulla base del Pef 2022/2025 approvato con la suddetta deliberazione;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvati con Deliberazione di C.C. del 27/09/2022 n. 30 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

PRESO ATTO che:

- con la delibera di ARERA 389/2023 sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio;
- con la determinazione n. 1/2023 del 6 novembre 2023 ARERA ha approvato gli

schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

PRESO ATTO che le previsioni delle entrate da TARI sono previste sulla base dell'attuale PEF 2022/2025 che sarà oggetto di aggiornamento entro il 30 aprile 2024;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Per propria competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e dell'art. 42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito dell'espressa votazione, con n. 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 4 astenuti (Brenna, Ferrazzi, Riva e Gorone) palesemente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto, il Comune intende confermare, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2024, per l'anno 2024 le tariffe della TARI 2023, come definite sulla base del PEF 2022/2025 approvato in data 31/05/2022 con propria deliberazione n. 17, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, con efficacia dal 1° gennaio 2024 (di cui all'elenco allegato);

- di dare atto che le previsioni delle entrate da TARI sono previste sulla base dell'attuale PEF 2022/2025 che sarà oggetto di aggiornamento entro il 30 aprile 2024;

- di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in rate consecutive definite con successivo atto;

- di dare atto altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CONTE MARIA